



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VACCARO, PUGLIA, TRENTACOSTE, DI GIROLAMO, LANZI, BOTTO, QUARTO, ROMANO, PAVANELLI, MAUTONE, CROATTI, DE LUCIA, PRESUTTO, ANASTASI, RICCIARDI, GALLICCHIO, VANIN e FERRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2021

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di designazione delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 marzo 1989, n. 95, che regola il procedimento di istituzione dell'albo e di sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, prevede che in ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo degli scrutatori comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge medesima.

Più nello specifico, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre e le domande sono quindi trasmesse alla Commissione elettorale comunale che, previa verifica dell'assenza degli elementi ostativi indicati nell'articolo 3 della legge oggetto di modifiche, vengono inserite nell'albo.

L'albo così formato viene periodicamente aggiornato e la Commissione provvede alla sostituzione delle persone cancellate.

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, la Commissione procede alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente e forma una graduatoria di ulteriori nominativi, quale riserva in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei primi.

In altri termini, a legislazione vigente, la designazione delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale avviene mediante nomina da parte della Commissione elettorale comunale, che sceglie tra i nominativi compresi nell'albo e questo, a volte, potrebbe comportare un'irragionevole disparità nei confronti di alcuni cittadini iscritti, dal momento che non è espressamente vietato scegliere sempre le stesse persone.

Inoltre vi è la possibilità che siano nominati sempre gli stessi cittadini, alimentando polemiche e sospetti sull'effettiva imparzialità dei membri del seggio e sulla correttezza delle procedure elettorali.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di cambiare tale disciplina, apportando, con l'articolo 1, delle modifiche alla legge n. 95 del 1989, così da prevedere la redazione di un elenco, da parte della Commissione elettorale comunale, delle persone che hanno effettivamente svolto le funzioni di scrutatore nella tornata elettorale o referendaria precedente.

La scelta degli scrutatori, di conseguenza, da parte della Commissione elettorale comunale, dovrà avvenire mediante sorteggio dei nominativi contenuti nell'albo con esclusione di coloro che hanno precedentemente svolto tale funzione.

Gli articoli 2 e 3, infine, recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, concernenti il procedimento di designazione delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale)*

1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* La commissione elettorale comunale redige altresì l'elenco delle persone che hanno effettivamente svolto le funzioni di scrutatore nella tornata elettorale o referendaria precedente »;

*b)* l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - *1.* Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio *on line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

*a)* al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

*b)* alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire, se-

condo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a*) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Non possono essere sorteggiati come scrutatori coloro che abbiano già ricoperto tale incarico nella votazione immediatamente precedente a quella per la quale si procede al sorteggio di cui al comma 1.

4. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni ».

#### Art. 2.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 3.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.